

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LV.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		FRANCAVILLA	677
PRESIDENTE	676	BERLINGUER	678, 680
Comunicazioni del Presidente:		DI PAOLANTONIO	679
PRESIDENTE	676	ISGRÒ	679, 680
Proposte di legge (Rinvio della discussione):		PIRASTU	679
ISGRÒ ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni delle regioni autonome a statuto speciale. (<i>Urgenza</i>). (2862);		FRUNZIO, <i>Relatore</i>	679
BERLINGUER ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio o Assemblea regionale delle Regioni autonome della Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. (<i>Urgenza</i>). (2883);		Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
CONSIGLIO REGIONALE della SARDEGNA: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna. (<i>Urgenza</i>). (2937)	676	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);	
PRESIDENTE	676, 677, 679, 680	FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1083);	
VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	676, 679	FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1084);	
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	677, 679	CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);	
POLANO	677, 679	CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi o radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (Ambulanti e Messaggeri). (1205);	

	PAG.
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (<i>Urgenza</i>). (1227);	
BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);	
CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427);	
ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);	
ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 ed il 30 aprile 1948. (1825)	680
PRESIDENTE	681, 682, 683, 684
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	682, 684
ARMATO	682, 683, 684
FABERI	682
FRANCAVILLA	683
SAMMARTINO, <i>Relatore</i>	683, 684

La seduta comincia alle 9,55.

SAMMARTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Mello Grand e Sinesio sono in congedo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della odierna seduta, i deputati Mancini, Ricca e Vidali sono sostituiti rispettivamente dai deputati Merlin Angelina, Berlinguer e Pirastu.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Isgrò ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni delle regioni autonome a statuto speciale (2862); dei deputati Berlinguer ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio o Assemblea regionale delle Regioni autonome della Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige (2883) e del Consiglio Regionale della Sardegna: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio Regionale della Sardegna (2937).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Isgrò, Storti, Buttè, Scalia, Sinesio, Bersani, Zanibelli, Cappugi, Armato, Alba, Donat-Cattin, Sabatini, Casati, Colombo Vittorino, Bianchi Fortunato, Toros, Carra, Marotta Vincenzo, Restivo, Buzzi, Cengarle, Colasanto, Russo Spena, Gorrieri, Pavan, Berry, Misasi, Colleselli, Gioia, Frunzio, Repossi, Gerbino, Baldelli, Colleoni, Rampa, Gitti e Valiante: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni delle regioni autonome a statuto speciale »; d'iniziativa dei deputati Berlinguer, Pirastu, Caveri, Faletta, Laconi, Pinna, Polano, Musotto e Ballardini: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio o Assemblea regionale delle Regioni autonome della Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige »; d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Ministro dei trasporti, io preghe- rei gli onorevoli membri della Commissione di accordare un rinvio alla discussione di queste proposte di legge. Esse riguardano l'Amministrazione delle ferrovie e quella del tesoro. Attualmente ci sono delle discussioni in corso che speriamo di poter portare presto a conclusione. La richiesta di rinvio è di pochi giorni, fino alla settimana ventura: praticamente chiediamo quattro o cinque giorni di

tempo per avere una risposta definitiva da parte del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Volevo comunicare prima il parere della V Commissione (Bilancio), il quale è stato dato nei seguenti termini: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole al principio dell'estensione alle elezioni regionali delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche e pertanto dà parere favorevole all'articolo 1 delle proposte nn. 2862 e 2883, nonché all'articolo unico della proposta n. 2937. Per quanto concerne le conseguenze finanziarie, la Commissione non ha difficoltà a valutare l'adeguatezza o meno delle indicazioni fornite con gli articoli 2 delle proposte nn. 2862 e 2883. Invita il Governo a provvedere comunque a carico degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dei trasporti, in analogia con quanto disposto, per il medesimo fine, con la legge 30 marzo 1957, n. 361 ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Poiché in alcune delle proposte di legge che sono oggi in discussione, si fa cenno anche alla necessità di praticare delle riduzioni sui trasporti marittimi, desidero comunicare a lei, signor Presidente, e all'onorevole Commissione, che il Ministero della marina mercantile ha già provveduto e disposto perché a tutti gli elettori sardi che si recano in Sardegna per esercitare il loro diritto di voto, sia concessa una riduzione del 50 per cento sulle linee marittime. Già è stato disposto con provvedimento del Ministro in data 18 aprile 1961 e le società di navigazione hanno risposto assicurando che sui viaggi effettuati dagli elettori sardi sarà praticata la riduzione del 50 per cento. Tutto ciò in analogia e in conformità a quanto era avvenuto nelle elezioni del 1956. Il provvedimento si è potuto attuare in sede amministrativa, senza disposizione di legge, perché all'invito rivolto dal Ministro, le società concessionarie hanno dato la loro volontaria e spontanea adesione.

POLANO. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi. Queste proposte di legge, che sono del 10 marzo e del 27 marzo, hanno già una data che ci portano a un mese e mezzo di distanza dalla loro presentazione. Sono proposte che interessano i Ministeri dei trasporti, della marina mercantile e del tesoro; questi avrebbero dovuto già prendere in considerazione le stesse in tempo utile, per poter portare oggi in discussione i dati necessari concernenti gli oneri finanziari che ricadono sui diversi Ministeri. Quindi ci sorprende francamente la proposta del Sottosegretario di

rinvviare, sia pure di pochi giorni, questa discussione. Queste proposte di legge, due di iniziativa parlamentare ed una di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, hanno uno scopo ben preciso: quello di permettere agli emigrati partiti dalla Sardegna, per ragioni di lavoro principalmente, che sono, secondo dati ufficiali, circa 65 mila, ma che secondo dati non ufficiali, aggiungendo quelli che sfuggono agli uffici di controllo, arriverebbero agli 80 mila, rappresentanti circa il 10 per cento dell'elettorato sardo, di recarsi a votare in Sardegna. Ora una richiesta di pochi giorni di rinvio della discussione potrebbe anche essere presa in considerazione. Ma il fatto è che noi ci troviamo di fronte a scadenze ben precise. Oggi siamo al 19 maggio e le elezioni sono fissate per il 18-19 giugno. Noi dobbiamo discutere ancora le proposte di legge. Il rinvio ci porterebbe alla settimana ventura, quindi al 23 o 24 maggio, e cioè a meno di un mese di distanza dalle elezioni. Vi è da considerare poi che il provvedimento deve essere trasmesso al Senato, e saranno necessari tutti gli interventi presso il medesimo perché possa essere approvato rapidamente, almeno a pochi giorni dalle elezioni. Sarà poi difficile portare a conoscenza questo provvedimento a tutti gli emigrati sparsi, almeno a quelli che sono nei paesi europei, affinché questi possano provvedere a richiedere i permessi necessari per potersi assentare dai posti dove lavorano. Quindi la cosa ci preoccupa molto. Come è stato dimostrato altre volte, il provvedimento sostanzialmente non porterà eccessivi oneri finanziari, anzi ci sarà un vantaggio economico — trattandosi di riduzione e non di viaggio gratuito — e per le Ferrovie dello Stato e per la Marina mercantile. Siamo quindi molto perplessi di fronte alla proposta di rinvio fatta dal rappresentante del Governo; al massimo si potrebbe rinviare la discussione a martedì prossimo.

FRANCAVILLA. Vorrei fare osservare che vi è già stato, a proposito di richieste di rinvio da parte del Governo, un precedente per una legge simile che riguardava le elezioni amministrative. Vorremmo che tale richiesta di rinvio fosse determinata dallo stesso stato d'animo che dettò la stessa richiesta in occasione delle elezioni amministrative e che il Governo si impegnasse in tal senso. La questione infatti dovrebbe essere risolta al più presto, dovendo il provvedimento essere portato a conoscenza degli interessati, che possono trovarsi a migliaia di chilometri dalla Sardegna, in tempo utile.

La V Commissione ha già espresso parere favorevole. Mi sembra quindi che tale richiesta di rinvio in un certo senso sia già superata, tanto più che lo scopo di questo provvedimento tende a far viaggiare coloro che si trovano fuori delle frontiere italiane e che probabilmente, colle facilitazioni di viaggio, daranno un maggiore introito alle ferrovie.

Desidero quindi che il Governo ci fornisca indicazioni in questo senso e ci assicuri che martedì o mercoledì si giungerà ad una soluzione di carattere positivo.

BERLINGUER. Già l'onorevole Polano ha posto in evidenza l'urgenza dell'approvazione di questa legge. Essendo la data delle elezioni regionali fissata al 18 giugno prossimo venturo, ritengo che qualsiasi rinvio renderebbe la legge inoperante rispetto a tale scadenza, considerando anche che il disegno di legge dovrà essere esaminato dal Senato e poi promulgato.

Attenendoci al parere della Commissione del bilancio, oggi stesso possiamo stabilire le fonti dalle quali potrebbe trarsi quella copertura la cui entità è stata enormemente esagerata.

La questione è di carattere democratico perché, anche se queste elezioni hanno un significato prevalentemente locale, hanno anche una notevole importanza politica. È quindi giusto concedere agli elettori che si trovano fuori della loro circoscrizione le condizioni di favore già accordate agli elettori politici. Su tale necessità la Commissione del bilancio è stata unanimemente concorde, segnalando inoltre un'esigenza non di carattere tecnico, ma umano, sentimentale: quella, cioè, che gli emigrati partecipino alle elezioni regionali non soltanto per il diritto democratico di esprimere la loro volontà con il voto, ma anche per il giusto, umano desiderio di rivedere le famiglie.

Attualmente l'emigrazione è largamente, anzi eccessivamente, incoraggiata; vorremmo che una umana sensibilità portasse almeno coloro che la incoraggiano a favorire un breve ritorno in famiglia di coloro che ne sono sempre lontani.

Desidero ora porre la questione sul piano politico. Si è detto che il presente disegno di legge importa un onere per il bilancio dello Stato; ma bisogna tener presente che tale onere graverebbe unicamente sul presente esercizio, poiché non si prevede che entro i termini di questo avranno luogo altre elezioni regionali o parlamentari. Quindi l'approvazione di una legge, che pure faccia rife-

rimento a tutte le regioni a statuto autonomo, riguarderebbe per ora soltanto le elezioni sarde.

Inoltre si avvantaggerebbero anche le società marittime sovvenzionate e le ferrovie dello Stato; di tale vantaggio ci siamo occupati anche in occasione di una legge che estendeva i biglietti di viaggio a riduzione ai pensionati ex-dipendenti da uffici pubblici. Del resto senza la riduzione quasi nessuno viaggerebbe, specialmente in occasione delle elezioni regionali sarde, in quanto il ritardo di tale legge renderà difficile, dopo la sua promulgazione, che possa essere portata a conoscenza di tutti gli emigrati all'interno e all'estero. Non ci saranno né treni né piroscafi speciali. Bisogna anche tener presente che, in occasione di mostre e di fiere importanti, il Governo interviene immediatamente; anzi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile intervengono direttamente, senza che necessiti una previa deliberazione del Parlamento.

Le proposte di legge prevedono una estensione integrale delle norme che riguardano riduzioni di viaggi per elezioni politiche anche alle elezioni regionali.

Ora io potrei comprendere, per quanto il parere personale sia contrario alla richiesta di un rinvio, questa esigenza tardiva del Ministero dei trasporti e del Ministero del tesoro; potrei comprenderla ancora se si trattasse di una richiesta di breve durata, ma quello che io non comprendo è l'atteggiamento del Sottosegretario alla marina mercantile. Questi ci ha dato la sua risposta, ed essa è assolutamente inappagante: quella della riduzione del 50 per cento. In base alle considerazioni che ho svolte, noi dobbiamo qui, in sede di Commissione, considerare il problema limitatamente, almeno per l'esercizio in corso, alle elezioni del Consiglio regionale sardo. Ebbene, il parere della Commissione del Bilancio non si riferisce al Governo; bensì a questa Commissione: questa nella sua riunione, potrà stabilire, direi quasi per delega della Commissione Bilancio, quale sarà la copertura. Io credo che noi potremmo provvedere subito, e credo di poter contare sul vostro consenso per due ragioni: la prima è che evidentemente i deputati dei gruppi di questa parte della Camera erano concordi e saranno concordi perché hanno firmato, o almeno i loro rappresentanti, hanno firmato la proposta di legge; secondo, perché la proposta di legge del collegà Isgrò è stata firmata da numerosi deputati del suo gruppo — non so perché il nome di Isgrò sia l'unico fra

i deputati sardi — fra cui moltissimi che appartengono proprio a questa Commissione. Inoltre un ritardo che rendesse inoperante la legge o una difficoltà da parte del Governo o da parte di altri schieramenti politici — e lo dico con tutta sincerità, perché desidero che non si arrivi a questa conseguenza — avrebbe enormi ripercussioni politiche e polemiche che noi vogliamo evitare.

DI PAOLANTONIO. Chiedo la parola non per entrare nel merito della legge, riservandomi di farlo, se opportuno, quando discuteremo sugli articoli, ma per esprimere il dissenso pieno circa la proposta di rinvio fatta dal Sottosegretario per i trasporti. Noi non ci troviamo di fronte ad un parere del Governo. Il Governo, rappresentato da due Sottosegretari, è diviso nella richiesta. Il Sottosegretario per la marina mercantile ha già detto, in maniera esplicita, l'atteggiamento di quel dicastero circa la legge; ha detto che ha disposto un provvedimento amministrativo che riduce del 50 per cento il costo del trasporto per via mare. Ora noi abbiamo ancora vivo il ricordo della tattica usata dal Governo in occasione della proposta per estendere le facilitazioni di viaggio anche alle elezioni amministrative. In linea di principio tutti i gruppi si dichiararono d'accordo, però sollevando la difficoltà di carattere amministrativo dell'articolo 8 della Costituzione, cioè della copertura, il Governo all'ultimo momento mise di fronte il Parlamento ad un provvedimento amministrativo del 50 per cento, prendendo una posizione negativa all'approvazione della legge stessa. Uguale tattica sta usando adesso. Anche allora ci si chiese un breve rinvio, e all'ultimo momento apparve chiara l'intenzione del Governo. Siamo certi che il Governo non vuole approvare questa proposta di legge. D'altronde i colleghi hanno già sottolineato il problema del tempo. Io voglio dire un'altra cosa: non solo non c'è tempo, perché, di fatto, non si potrà portare a conoscenza dell'elettorato sardo il provvedimento, ma c'è un particolare che tutti debbono tener presente: il lavoratore deve predisporre in tempo l'intenzione di tornare a votare; e siccome non è autonomo e libero, ma inserito in un processo produttivo, ha bisogno di tempo per chiedere il permesso e preparare le sue cose.

Per questi motivi, io esprimo dissenso pieno al rinvio, pregando il Presidente di passare alla discussione.

ISGRÒ. Vorrei chiedere se il rappresentante del Governo è disposto a precisare meglio la durata del rinvio.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Fino a mercoledì prossimo: si tratta di 2-3 giorni.

PRESIDENTE. Se la Camera si apre lunedì, rinviando a martedì; se si riapre martedì andiamo a mercoledì.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Desidero ricordare che il Ministero della marina mercantile ha attuato la riduzione dei prezzi dei viaggi per mare degli elettori per il 50 per cento; tale diversità di atteggiamento è giustificata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155, che regola in modo diverso il trasporto marittimo di quello terrestre.

PRESIDENTE. Mi sembra che il Ministero della marina mercantile abbia raggiunto il limite massimo consentitogli.

POLANO. La posizione dell'onorevole Isgrò mi pare giusta. Il Sottosegretario per i trasporti deve precisare la posizione del Ministero, confermando che la richiesta di rinvio è giustificata solo da una questione di copertura, poiché sul merito del provvedimento il Governo è d'accordo.

PIRASTU. Desidero domandare all'onorevole Sottosegretario di Stato per la marina mercantile se la sua dichiarazione consiste nell'enunciazione di un limite, oltre il quale il Ministero non può andare, o di un limite che ha trovato giusto concedere spontaneamente.

FRUNZIO, *Relatore*. Desidero ricordare che l'articolo 116 della legge elettorale politica non prevede facilitazioni per i trasporti marittimi, ma ci sono state facilitazioni da parte delle società in occasione delle varie elezioni. Ora però il Ministero della marina mercantile applica il decreto presidenziale 20 settembre 1960, n. 1163, che ha portato al cinquanta per cento la riduzione dei biglietti per gli elettori.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. In via di fatto le riduzioni accolte per i viaggi marittimi dalle società concessionarie hanno sempre raggiunto al massimo il 50 per cento. La disposizione che ha preso il Ministero della marina mercantile anche in questa occasione si è resa possibile per la volontaria adesione delle società concessionarie, le quali, secondo le convenzioni stipulate a suo tempo, hanno l'obbligo di accordare riduzioni solo in occasione delle elezioni politiche; ogni altra riduzione, in occasione di altre elezioni, è volontaria, non in esecuzione di una norma di legge.

Per ottenere che anche per i viaggi marittimi si effettui la riduzione del 70 per cento,

bisognerebbe prima emanare una norma che ne imponesse l'obbligo alle società, norma di discutibile costituzionalità, in quanto le società concessionarie sono vincolate solo alle convenzioni stipulate precedentemente. Per modificare tali convenzioni occorre una autorizzazione al Ministero della marina mercantile, e in tale caso bisognerebbe andare incontro alle esigenze delle società convenzionate.

ISGRÒ. Ritengo opportuno entrare ora nel merito.

PRESIDENTE. Desidero precisare, poiché ciò è stato richiesto da alcuni colleghi, che la V Commissione è favorevole al merito. Appunto perciò la Commissione invita il Governo a reperire la copertura. Ritengo che il rinvio che il Governo stesso chiede sia utile anche a questo fine ed esso può essere limitato a due o tre giorni, ciò anche allo scopo di provvedere in tempo per le elezioni sarde.

BERLINGUER. Il parere della Commissione del bilancio costituisce una sorta di delega a questa Commissione perché provveda.

Quanto alla copertura, suggerisco di reperirla o nel bilancio ordinario del Ministero dei trasporti, o in uno stanziamento del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Per quanto concerne le conseguenze finanziarie, la Commissione non ha facoltà di valutare l'adeguatezza delle indicazioni fornite con gli articoli 2 delle proposte nn. 2862 e 2883: la Commissione V ha invitato il Governo a provvedere alla copertura degli oneri possibilmente a carico degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e dei trasporti.

Quindi il parere è diretto a noi che dobbiamo decidere, ma è rivolto al Governo.

BERLINGUER. Per quanto riguarda il merito, esso dovrebbe trovare il consenso da parte di tutti noi.

ISGRÒ. Nella discussione in sede di Commissione di bilancio, non pochi, anzi i più autorevoli membri della Commissione hanno sostenuto la tesi che il problema della copertura non sorge; che non ci sono oneri finanziari. Anzi c'è stato uno che stava per porre una pregiudiziale: è prevalsa la tesi dell'invito al Governo di fronte all'incertezza dei calcoli. Quindi noi vorremmo che il Governo, nella seduta di mercoledì, porti qui dei dati statistici. Il problema è molto delicato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, potrebbe rimanere stabilito il rinvio dell'esame delle proposte di legge alla seduta di mercoledì prossimo 24 maggio.

(Così resta stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni (385); Bima: Adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla nuova situazione dei ruoli del personale di concetto della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilita dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (671); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratti a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (Ambulanti e Messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del

personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » e delle proposte di legge, di iniziativa degli onorevoli Storti ed altri: « Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni »; Bima: « Adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla nuova situazione dei ruoli del personale di concetto della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilita dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Fabbri ed altri: « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; Fabbri ed altri: « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; Ceccherini ed altri: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratti a termine »; Ceccherini ed altri: « Orario di servizio per il personale impiegato dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscavo (Ambulanti e Messaggeri) »; Amiconi ed altri: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Baldelli e Franzo: « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Ceccherini ed altri: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni »; Armato: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »; Armato ed altri: « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio

fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 ».

Come la Commissione ricorda, l'esame di varie norme del disegno di legge n. 2373 è rimasto in sospenso in attesa del parere della I Commissione o della V Commissione. Possiamo ora sciogliere alcune di queste riserve.

Cominciamo dall'articolo 4, che è collegato con l'articolo 15.

L'articolo 4 del testo del disegno di legge reca:

CAPO III.

CARRIERA DI CONCETTO

ART. 4.

(Attribuzioni del personale dei ruoli della carriera di concetto dei periti industriali e dei geometri).

Il secondo comma dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati dei ruoli organici della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, dei periti industriali e dei geometri svolgono funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con i servizi postali e di telecomunicazione; gli impiegati dei ruoli dei periti industriali e dei geometri possono svolgere anche funzioni che comportano la dirigenza tecnica presso uffici o reparti dell'amministrazione periferica ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4:

« I primi due commi dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici contabili o reparti contabili dell'Amministrazione periferica; dirigenza, gestione e controllo di uffici principali, incarichi di ispezione contabile e di aiuto nella dirigenza di uffici e reparti nonché di collaborazione amministrativa contabile.

Gli impiegati dei ruoli organici della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, dei periti industriali e dei geometri svolgono funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connessa con i servizi postali e di telecomunicazione; gli impiegati dei ruoli dei periti in-

dustriali e dei geometri possono svolgere anche funzioni che comportano la dirigenza di uffici tecnici o reparti tecnici dell'Amministrazione periferica ».

L'articolo 15 è del seguente tenore:

(Organi dell'Amministrazione centrale).

« La Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni è ripartita in direzioni centrali alle quali sono preposti i direttori centrali.

Le Direzioni centrali sono ripartite in uffici ai quali sono preposti impiegati della carriera direttiva con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione. Gli uffici sono ripartiti in sezioni alle quali sono preposti impiegati della predetta carriera con qualifica di direttore di sezione.

La sede dei depositi centrali dei materiali postali, telegrafici, radiotelegrafici e automobilistici può essere diversa da quella dell'organo centrale da cui dipendono.

Per le attribuzioni e la nomina dei direttori centrali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma primo, e 31 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Alla istituzione ed alle modifiche degli organi previsti dai precedenti commi si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo prospetta l'opportunità di sopprimere l'intero articolo 4 e i commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 15: e ciò allo scopo di non innovare sull'attuale ordinamento degli uffici direzionali centrali. D'altra parte anche oggi vi è una larga possibilità per i funzionari della carriera di concetto di avere assegnate dirigenze presso uffici periferici.

ARMATO. Considerato che c'è un'opposizione di principio, in quanto con gli articoli 4 e 15 si rinvia la materia sul piano della regolamentazione dei decreti ministeriali, saremo d'accordo nell'addivenire all'idea di sopprimere gli articoli 4 e 15, rinviando il tutto alla riforma di struttura dell'Amministrazione. Naturalmente ci riserviamo di presentare un ordine del giorno, rifacendosi alla discussione sull'attualità dei decreti riguardanti la classificazione. Negli articoli 4 e 15 è inserita una disposizione che riguarda i direttori centrali, è naturalmente su questo piano non vogliamo pregiudicare nulla. È un problema di pura e semplice nomenclatura.

FABBRI. Mi trovo d'accordo con le dichiarazioni fatte dall'onorevole Armato, anche perché dobbiamo tener presente che noi membri del Comitato ristretto non eravamo affatto d'accordo, per il fatto che le dirigenze venivano tolte ai geometri e periti industriali.

Lo stralcio di questi due articoli, pertanto, indubbiamente ci conforta. Ora però vi è un emendamento dell'onorevole Armato all'articolo 15, che al secondo comma dice: « Le direzioni centrali sono ripartite in uffici ai quali sono preposti impiegati della carriera direttiva, ecc. », e gli uffici in gestione. Quindi questo cade. Desidererei sapere dell'articolo 15 che cosa si stralcia; altrimenti si potrebbero creare delle sperequazioni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ho proposto la soppressione del secondo, terzo ed ultimo comma dell'articolo 15.

ARMATO. Con la mia proposta dovrebbe essere mantenuto soltanto il primo comma dell'articolo 15 e il quarto comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 4.

(È approvata).

Per quanto riguarda l'articolo 15, il rappresentante del Governo chiede la soppressione del secondo, terzo ed ultimo comma.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 15:

« La Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni è ripartita in direzioni centrali alle quali sono preposti i direttori centrali ».

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 15:

« Le direzioni centrali sono ripartite in uffici ai quali sono preposti impiegati della carriera direttiva con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione. Gli uffici sono ripartiti in sezioni alle quali sono preposti impiegati della predetta carriera con qualifica di direttore di sezione ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma dell'articolo 15:

La sede dei depositi centrali dei materiali postali, telegrafici, radiotelegrafici e automobilistici può essere diversa da quella dell'organo centrale da cui dipendono ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 15:

« Per le attribuzioni e la nomina dei direttori centrali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma primo, e 31 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

(È approvato).

Pertanto l'articolo 15 risulta così modificato:

« La Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni è ripartita in direzioni centrali alle quali sono preposti i direttori centrali.

Per le attribuzioni e la nomina dei direttori centrali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma primo, e 31 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

L'onorevole Armato, a nome anche degli altri proponenti, dichiara di ritirare l'emendamento n. 45 del seguente tenore:

« Il secondo comma, sostituirlo con il seguente:

« Le direzioni centrali sono ripartite in uffici, e gli uffici in sezioni ».

Pongo ora in discussione un nuovo articolo 10-bis proposto dal Governo:

ART. 10-bis.

(*Concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli della carriera del personale ausiliario*).

L'ultimo comma dell'articolo 47 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi di cui al presente comma, il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e delle vedove di personale deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione ».

ARMATO. Su questo articolo sono stati mossi rilievi da parte della I Commissione (Affari costituzionali). Però sappiamo che l'articolo intende ripetere, sia pure in forma più precisa e diversa, quanto già è stato affermato nella legge n. 119, e quanto in atto vige nella stessa Amministrazione ferroviaria. Noi riteniamo di aderire a quanto viene oggi garantito ai figli dei ferrovieri. Quindi allo scopo di guadagnar tempo e superare la opposizione

della I Commissione (Affari costituzionali), con la redazione di un testo che ripete una norma già esistente nell'Amministrazione ferroviaria, io pregherei il Presidente di dare incarico a 2 o 3 deputati di redigere la nuova formulazione.

FRANCAVILLA. La percentuale del 20 per cento è stata sempre superiore alla realtà, ma ciò non toglie che in questi limiti debba essere conservata la riserva di posti per gli orfani dei dipendenti. È augurabile che ve ne siano in proporzione minore al 20 per cento, ma le parole « (aliquota) non superiore al 20 per cento » fanno pensare che l'Amministrazione possa riservare in un concorso una aliquota inferiore, ad esempio del 10 per cento, comunque non superiore al 20 per cento. Si tratta di parole inutili, che a mio parere vanno soppresse.

SAMMARTINO, *Relatore*. Basta sostituire le parole « non superiore » con « pari ».

FRANCAVILLA. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora il testo concordato dell'articolo 10-bis risulta il seguente:

ART. 10-bis.

(*Concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli della carriera del personale ausiliario*).

L'ultimo comma dell'articolo 47 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione ha facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorsi per l'accesso alle carriere del personale ausiliario pari al 20 per cento in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e delle vedove di personale postelegrafonico deceduto senza avere maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

(*Premio di maggiore produzione*).

« Al personale del ruolo degli assistenti e dei disegnatori il premio di maggiore produzione previsto dall'articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, è corrisposto nella stessa misura stabilita per gli altri impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di corrispondente carriera e qualifica ».

Ci troviamo di fronte ad una situazione formale molto delicata, perché le due Camere (quella dei deputati martedì scorso 16 maggio) hanno già approvato definitivamente il disegno di legge che istituisce il premio di esercizio. Se il Governo è d'accordo, rinviando anche l'articolo 23 in attesa che sia promulgata la legge sulle competenze accessorie.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. D'accordo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

SAMMARTINO, *Relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su di una situazione venutasi a determinare in seguito all'approvazione dell'articolo 45-bis, relativo al conferimento di posti agli idonei di concorsi già espletati delle carriere di concetto. Questa norma, che la Commissione ha approvato all'unanimità, ha incontrato la gratitudine di quanti hanno sostenuto gli ultimi concorsi riportando l'idoneità. Sta ora di fatto che i posti disponibili nella qualifica di vice-segretario, per la quale fu bandito un concorso a 1.100 posti, sono appena un centinaio.

In tal caso noi non abbiamo fatto nulla di eccezionale, ma avremmo approvato quanto rientra nella facoltà del Ministro, di aumentare cioè del 10 per cento il numero dei posti messi a concorso.

Noi abbiamo altresì approvato l'articolo 47-bis ai sensi del quale i posti disponibili a tutto il 31 dicembre 1963 vengono coperti dagli idonei al recente concorso a 1.700 posti di ufficiale dell'Albo nazionale. Io mi permetterei di proporre, pertanto, un ulteriore articolo 45-quater, analogo agli articoli che ho ricordati:

« Dopo l'applicazione dell'articolo 45-bis, i posti che si rendono disponibili fino a tutto il 31 dicembre 1963 nella qualifica iniziale della carriera di concetto o del personale amministrativo-contabile, possono essere assegnati ai candidati idonei nel concorso a 1.100 posti di vice segretario, bandito con decreto ministeriale 2 dicembre 1957, modificato con decreto ministeriale 14 aprile 1958 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Debbo dire al collega Sammartino che il suo emendamento non può raggiungere l'effetto sperato perché nel conteggio che ho fatto il numero dei posti, che rimarrebbero disponibili, rimane sempre nell'ambito di una ventina. Quindi sarebbe anche praticamente inoperante.

SAMMARTINO, *Relatore*. Se è così, come l'onorevole Sottosegretario asserisce, io insi-

sto sull'emendamento, che intende sancire un diritto degli idonei ai pubblici concorsi.

PRESIDENTE. L'Amministrazione può chiedere l'utilizzazione del doppio decimo; ha le due vie aperte: o l'una o l'altra.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Qui io stesso sono rimasto perplesso quando mi sono reso conto che i posti venivano aumentati in quella maniera. E la spiegazione di questa mia sorpresa l'ho avuta quando ho saputo cosa era successo per le tabelle del personale dell'Amministrazione per il personale di concetto: tabelle decurtate di circa 500 posti. Di conseguenza, quelli della carriera di concetto avranno un notevole incremento di posti, mentre la carriera amministrativa, praticamente, vede ridotta notevolmente l'entità della tabella. Ora naturalmente noi copriamo 120 posti in più, ma anche approvando l'emendamento dell'onorevole Sammartino, il numero dei posti non muta, perché da calcoli fatti, il numero dei posti si riduce ad una quindicina di unità.

ARMATO. Sotto il profilo della equità, sono convinto che l'emendamento presentato dall'onorevole Sammartino servirebbe, quanto meno, a consentire un occhio di riguardo sul piano della equità rispetto anche ai numerosi idonei del concorso a 1.100 posti.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 45-quater proposto dal Relatore, che rileggo:

« Dopo l'applicazione dell'articolo 45-bis, i posti che si rendono disponibili fino a tutto il 31 dicembre 1963 nella qualifica iniziale della carriera di concetto o del personale amministrativo-contabile possono essere assegnati ai candidati idonei nel concorso a 1.100 posti di vice segretario bandito con decreto ministeriale 2 dicembre 1957, modificato con decreto ministeriale 14 aprile 1958 ».

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che, in sede di coordinamento, l'articolo 45-quater sarà inserito quale ultimo comma dell'articolo 45-bis.

(Così resta stabilito).

Rinvio il seguito dell'esame degli articoli ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO